



Comune di SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate
www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Ordinanza n. 5 del 30/04/2024

OGGETTO: Divieto di vendita e somministrazione in contenitori di vetro da asporto in occasione della festa della fragola e Santa Prisca il 04 e 05 maggio 2024

IL SINDACO

PREMESSO con delibera di Giunta n. 51 del 26/04/2024 sono stati dati indirizzi per la disciplina della circolazione e assegnazione degli spazi pubblici in occasione **della 1 edizione di Fragole in Festa concomitante con i festeggiamenti in onore di Santa Prisca** nei giorni 4 e 5 maggio 2024 che interesserà varie vie del centro e che gli eventi previsti dal programma si concentreranno tra la Piazza Gramsci e la Piazza New York con previsione di notevole affluenza di pubblico;

DATO ATTO che, la partecipazione della cittadinanza agli eventi, che si realizzano nelle piazze e nelle strade, è di norma molto elevata;

VISTA la relazione a firma del tecnico Ing. Carla Caddeo che nella valutazione del rischio propone il divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattine

RILEVATA la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l'abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni di frequentatori, turisti, automobilisti e passanti, che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica anche di natura accidentale;

VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno N.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017, e successive, per la gestione delle pubbliche manifestazioni, laddove, con riferimento agli aspetti legati alla Safety, viene dettata, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza: "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità pubblica di chi vorrà partecipare ai festeggiamenti, vietando in tutto il paese il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e/o lattine (se non preventivamente aperte dall'esercente) da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e in forma ambulante, delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

RITENUTO di applicare il suddetto divieto all'interno del territorio comunale;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n° 125;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008, emanato dal Ministro dell'Interno, che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza, legati anche all'abuso di alcool;

ORDINA

per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione delle manifestazioni previste per la festa delle fragole e Santa Prisca, dalle ore **16.00 alle ore 02.00** nei giorni 4 e 5 maggio 2024.

NELL'INTERO PERIMETRO URBANO COMUNALE E' VIETATO:

- il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro;
- a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e in sede itinerante, di attività artigianali è **VIETATA** “la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualsiasi bevanda, anche analcolica, contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta, mentre le lattine devono essere consegnate preventivamente aperte dall'esercente.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ii.mm., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. ii. mm., l'Amministrazione, essendo prevedibile la notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità d'informazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite i social e mezzi ritenuti più idonei, pubblicazione sul sito web ed avviso alle associazioni di categoria.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Gli Agenti di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della provincia di Sassari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line; ricorso

davanti al TAR della Regione Sardegna entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

San Sperate, lì 30/04/2024

IL SINDACO
Dott. Fabrizio MAEDDU



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 7**

Ufficio Proponente: **UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

Oggetto: **Divieto di vendita e somministrazione in contenitori di vetro da asporto in occasione della festa della fragola e Santa Prisca il 04 e 05 maggio 2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 30/04/2024

Il Direttore d'Area
Dott.ssa Simbula Iosè